



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

ORIGINALE

**Liquidazioni Area Amministrativa
N. 130 DEL 15-06-2020**

UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.

Visti:

- il D. Lvo. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 2 del 30.01.1992, modificato con Deliberazione del C.C. n. 6 del 23.02.2004 e in ultimo con deliberazione del C.C. n. 60 del 29.10.2015;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 2 del 27.01.2012, modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del 18.07.2014, relativamente al servizio di economato;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arborea, approvato con Deliberazione G.C. n. 25 del 15.03.2016 e modificato con delibera C.C. n. 13 del 28.01.2019;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022, approvato con Deliberazione G.C. n. 10 in data 29.01.2020;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 31.12.2010, e modificato con deliberazione G.C. n. 78 del 26.07.2013, deliberazione G.C. n. 5 del 16.01.2015 e in ultimo con deliberazione G.C. n. 9 del 03.02.2017;
- il Decreto sindacale n. 13 del 05.06.2020 relativo al conferimento delle posizioni organizzative per il periodo dal 1.06.2020 al 30.11.2020 alla Dr.ssa Maria Bonaria Scala - Responsabile dell'Area Amministrativa, al Dr. Alessandro Murana - Responsabile dell'Area Finanziaria;
- la deliberazione C.C. n. 64 del 30.12.2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DUP SEMPLIFICATO triennio 2020/2022";
- la deliberazione C.C. n. 65 del 30.12.2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI triennio 2020/2022";

Dato atto che ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Dr.ssa Atzori Romina; ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento non verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stata ufficializzata la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Dpcm 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”.

Visti il Dpcm 9 marzo e DPCM 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020, “Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi”.

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, CuraItalia, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Visto il Dpcm 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Vista l'Ordinanza n. 11 del Presidente della Regione Sardegna del 24.03.2020, “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”.

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”.

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Vista l'Ordinanza del 29 marzo 2020, n. 658, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il Dpcm 1° aprile 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Vista l'Ordinanza n. 17 del Presidente della Regione Sardegna del 04.04.2020, "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone".

Visto il Dpcm 10 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Richiamato il Dpcm del 26.04.2020;

Richiamata la Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;

Considerato altresì che con l'Ordinanza n. 19 del Presidente della Regione Sardegna del 13.04.2020, l'efficacia delle disposizioni delle ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020 e n. 14 del 3.04.2020), n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020 e 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020;

Richiamate da ultimo le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 20 e n.21 del 02.05.2020;

Preso atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", sono state adottate misure finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, prevedendo, tra l'altro:

- art. 1 comma 1 lettera a): "sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020";

- art. 1 comma 1 lettera c): "le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile";

- art. 1 comma 1 lettera d): "restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite";

- art. 1 comma 1 lettera e):

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni

culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

- art. 1 comma 1 lettera g):

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

Considerato che con Dpcm del 10 aprile 2020 le suddette disposizioni sono state prorogate alla data del 03 maggio 2020.

Preso atto che nel periodo di emergenza sanitaria in corso è stata garantita la continuità del comparto agricolo, zootecnico e ittico, sia nel settore della produzione che della distribuzione, nonché le filiere ad esse collegate;

Preso atto che per il settore della distribuzione e della vendita di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità, è stata parimenti garantita la continuità del servizio e delle vendite;

Dato atto che tale continuità ha preservato intere categorie di lavoratori direttamente e indirettamente collegati ai settori di cui sopra e in generale a tutti i settori economici i cui prodotti e/o servizi sono stati ritenuti imprescindibili e di prima necessità, al fine di garantire l'approvvigionamento degli stessi beni e servizi agli utenti finali e ai cittadini;

Considerato che i dispositivi normativi sopra elencati hanno determinato, in tutto il territorio nazionale, ampie ricadute negative in riferimento a settori economici ritenuti non indispensabili in questa fase di pandemia conclamata;

Richiamate le deliberazioni di G.C.:

- **n. 38 del 27.04.2020**, con la quale si è previsto “a tutela e sostegno delle attività economico produttive locali, in relazione alla situazione determinatasi per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione di un contributo economico una tantum specificamente rivolto alle categorie di impresa coinvolte nella sospensione dell'attività lavorativa a seguito dei provvedimenti emanati per fare fronte all'emergenza sanitaria in oggetto”, e destinando provvisoriamente a tale fine risorse pari a € 60.000,00 riservandosi la possibilità dell'adozione di misure integrative qualora tale importo non risultasse sufficiente;
- **n. 40 del 06.05.2020**, esecutiva nei modi e termini di legge, con la quale è stata apportata una variazione al bilancio di previsione destinando risorse nella misura di € 70.000,00 a sostegno del comparto produttivo locale, per le finalità suddette;
- **n. 41 del 06.05.2020**, esecutiva nei modi e termini di legge, con la quale si è stabilito di prevedere, a tutela e sostegno delle attività economico produttive locali, in relazione alla situazione determinatasi per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione di un contributo economico una tantum, con i criteri e le modalità indicate nella stessa e ripartiti come segue:

“Impresa parzialmente sospesa:

- Quota minima erogabile € 400,00
- Quota massima erogabile € 1.100,00
- Quota bonus per estensione con servizio/vendita, collegata all'attività esercitata, in seguito alla sospensione della stessa € 200,00

Impresa totalmente sospesa:

- Quota minima erogabile € 600,00
- Quota massima erogabile € 1.500,00

La somma residua (al netto delle quote minime erogabili sommate al bonus di cui al punto precedente) verrà ripartita tra i beneficiari in proporzione al numero di lavoratori dichiarato, incluso nel calcolo anche il titolare/responsabile legale, e fino ad un massimo di ulteriori n. 3 dipendenti o soci lavoratori; la quota variabile verrà corrisposta per intero alle imprese totalmente sospese e nella misura del 50% per le imprese parzialmente sospese;

L'importo complessivo del contributo erogabile non potrà comunque mai superare le quote massime sopra indicate, al netto del bonus.

A tal fine viene allegato al presente bando un foglio di calcolo contenente le formule matematiche elaborate in applicazione dei suddetti criteri.

Il contributo concorre al raggiungimento della soglia relativa agli aiuti di Stato in osservanza della normativa comunitaria vigente.”;

Rilevato che, con la delibera suddetta, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle imprese e dato mandato alla sottoscritta per la gestione degli adempimenti di competenza previsti per l'attuazione della suddetta iniziativa, nonché fissato in 15 giorni dalla pubblicazione del bando il termine finale per la presentazione delle istanze di richiesta del contributo;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 86 del 08.05.2020 con la quale, in attuazione degli indirizzi dell'organo esecutivo, è stato approvato il bando pubblico per l'erogazione di un contributo economico una tantum a tutela e sostegno delle attività economico produttive locali, fissato in 15 giorni dalla pubblicazione del bando il termine entro il quale dovranno pervenire le domande di partecipazione e assunto l'impegno di spesa n. 2018/2020 sul capitolo 10418/35 del bilancio di previsione in corso;

Considerato che il bando pubblico, prot. n. 5527 del 10.05.2020, è stato pubblicato all'albo Pretorio online (Pubbl. n. 430/2020) e sul sito istituzionale dell'ente dal 10 al 25 maggio 2020 e che pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato **al 25.05.2020**;

Dato atto che:

- una stessa persona fisica ha presentato due domande diverse (una in qualità di titolare di una società e una in qualità di rappresentante legale di una ditta individuale);
- il bando pubblico per l'erogazione dei contributi in oggetto, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 86 del 08.05.2020, all'art. 1 prevede tra gli "Ulteriori requisiti di partecipazione" che "Se una stessa persona fisica risulta titolare/legale rappresentante, in capo a sé medesimo, di più Partite IVA **potrà inoltrare una sola istanza**";
- con nota prot. n. 6575 del 03.06.2020 si è richiesto al titolare di entrambe le imprese di scegliere e comunicare, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre **3 giorni** dal ricevimento della nota prot. n. 6575, l'attività che potrà beneficiare del **contributo economico una tantum**;
- con mail del 5 giugno, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6694 in data 08.05.2020, il titolare delle imprese richiedenti ha optato per la richiesta inoltrata per prima al comune;

Accertato che entro il termine di scadenza sono pervenute 73 istanze di partecipazione e che dall'istruttoria delle medesime e dalla documentazione ad esse allegata, è emerso quanto segue:

- n. 69 domande risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando e possono essere ammesse al contributo;
- n. 3 domande non possono essere ammesse per mancanza di un requisito richiesto dal bando (residenza legale del titolare dell'impresa e sede legale della stessa in comune diverso dal comune di Arborea);
- n. 1 domanda non ammessa per le motivazioni sopra riportate;

Rilevato che:

- in data 08.06.2020 è pervenuta n. 1 domanda e che la stessa viene esclusa in quanto pervenuta oltre la scadenza del termine e per mancanza di un requisito (residenza legale del titolare dell'impresa e sede legale della stessa in comune diverso dal comune di Arborea);

- in data 14.05.2020 è pervenuta alla posta ordinaria del comune n. 1 domanda che è stata protocollata in data 09.06.2020 in quanto il sistema automaticamente l'aveva cestinata; la domanda viene accolta;

Visto l'elenco delle imprese ammesse a beneficiare del contributo economico *una tantum*, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare e pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente;

Dato atto che dalle verifiche sui beneficiari sono emerse numerose situazioni debitorie sia tributarie che extratributarie;

Considerato che il Regolamento comunale per la rateizzazione dei tributi locali e la compensazione dei tributi e delle entrate extratributarie al comma 7 dell'art. 14 prevede che "il Responsabile del procedimento e/o del Servizio deve avviare immediatamente l'istituto della compensazione per il recupero intero o parziale del debito tributario o extra tributario."

Vista la delibera di C.C. n. 7 del 12.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale si stabilisce di "integrare l'art. 14 del Regolamento comunale per la rateizzazione dei tributi locali e la compensazione dei tributi e delle entrate extratributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2018, mediante l'inserimento di un nuovo comma. Dopo il comma 8 viene inserito un ultimo comma. Il comma 9 contiene queste parole:

"In deroga alle disposizioni precedenti, per fronteggiare l'emergenza nazionale riferita all'epidemia COVID-19, viene autorizzato in via del tutto eccezionale, il pagamento ai soggetti che sono destinatari del contributo economico una tantum specificamente rivolto alle categorie di impresa coinvolte nella sospensione dell'attività lavorativa per fare fronte all'emergenza sanitaria."

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo in oggetto e contestualmente alla liquidazione delle somme a ciascuno spettanti, per complessivi € 69.233,33;

Ritenuto pertanto di dover procedere al disimpegno dell'economia di € 766,67;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e s.m.i;

Di approvare l'elenco delle imprese ammesse a beneficiare del contributo economico *una tantum* a tutela e sostegno delle attività economico produttive locali, istituito con deliberazione della G.C. n. 41 del 06.05.2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti risultanze finali:

- n. 70 domande ammesse al contributo;
 - n. 5 domande non ammesse;
- totale somme da assegnare: € **69.233,33**

Di disporre la pubblicazione dell'elenco all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;

Di liquidare e pagare, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del "Regolamento comunale per la rateizzazione dei tributi locali e la compensazione dei tributi e delle entrate extratributarie", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2018, le somme a fianco di ciascuno indicate nell'elenco allegato agli atti istruttori del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di imputare la spesa complessiva di € 69.233,33 sull'impegno n. 2018/2020 a valere sul Cap. 10418/35 codice 12.05-1.04.03.99.999 "Contributi alle imprese per emergenza covid 19" in conto competenza 2020 del Bilancio Pluriennale 2020/2022;

Di disimpegnare l'economia di € 766,67;

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE ai sensi dell'art. 26, c. 2, del D. Lgs. 33/2013.

Di dare atto che la presente determina:

- viene inserita nell'elenco cronologico delle determinazioni adottate dall'Ufficio di Segreteria da pubblicare sul istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 24, co. 5 del nuovo Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi in vigore, e pubblicata integralmente all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, co. 1 della Legge 18.06.2009 n. 69;
- l'originale va inserito nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio SEGRETERIA.

Il Responsabile del Procedimento
Atzori Romina

Il Responsabile del Servizio
Scala Maria Bonaria